

COMUNE DI CASTEL IVANO
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 4 del 6 settembre 2016

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale con oggetto: “Riaccertamento Straordinario dei residui”

Premesso che:

- *con Legge Regionale 24 luglio 2015, n. 11, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il nuovo Comune di Castel Ivano mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo;*
- *la medesima legge prevede che fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Castel Ivano le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Spera alla data di estinzione;*
- *fino alle elezioni è stato nominato con provvedimento della Giunta Provinciale n. S/110/15/768894/8.4.3/235-15 del 30 dicembre 2015 Commissario Straordinario il dott. Giorgio Boneccher;*

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;

Visto che ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2016 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1 al citato D.Lgs. 118/2011, le amministrazioni pubbliche, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2015, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2015, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui;

Considerato che l'operazione di riaccertamento consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 1° gennaio 2016;
- b) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non scadute alla data del 1° gennaio 2016. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile;
- c) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2016, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera b), se positiva, e nella

rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle lettere a) e b);

- d) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2016 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2016-2018 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera b). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- e) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. La copertura finanziaria delle spese impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico;
- f) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità;

Ricevuta la bozza di proposta di delibera di Giunta Comunale e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui dalle citate disposizioni di legge e in particolare:

- L'elenco dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2016 riaccertati;
- La determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2016-2018 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2016;

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 01.01.2016 cancellati e reimputati	€ 121.531,25
Residui attivi al 01.01.2016 cancellati e reimputati	€ 49,81
Differenza = FPV Entrata	€ 121.481,44
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 01.01.2016 cancellati e reimputati	€ 4.721.688,60
Residui attivi al 01.01.2016 cancellati e reimputati	€ 826.956,38
Differenza = FPV Entrata	€ 3.894.732,22

- La determinazione del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui in € **953.637,72**;
- Le variazione del bilancio di previsione 2016-2018 autorizzatorio;

	<i>Competenza 2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>fondo pluriennale vincolato parte corrente</i>	121.481,44	0,00	0,00
<i>fondo pluriennale vincolato parte capitale</i>	3.894.732,22	0,00	0,00
<i>avanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo II</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo III</i>	49,81	0,00	0,00
<i>Titolo IV</i>	826.956,38	0,00	0,00
<i>Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VI</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale variazioni Entrate</i>	4.843.219,85	0,00	0,00
<i>Titolo I</i>	121.531,25	0,00	0,00
<i>Titolo II</i>	4.721.688,60	0,00	0,00
<i>Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IV</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale variazioni Spese</i>	4.843.219,85	0,00	0,00

- Le variazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 predisposto con funzione conoscitiva;

il sottoscritto Revisore dei Conti esprime, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) TUEL, parere favorevole all'adozione da parte della Giunta comunale della delibera in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

6 settembre 2016

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)